



COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 26/05/2022

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **17:30**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TEMPONE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	CARLOMAGNO DOMENICO	Si	
Consigliere Comunale	DI LASCIO GIANPIERO		Si
Presidente	FORASTIERO ROBERTO	Si	
Consigliere Comunale	FORESTIERO ANTONELLO	Si	
Consigliere Comunale	GIOVINAZZO DONATO		Si
Consigliere Comunale	GRECO ELISA	Si	
Consigliere Comunale	LABANCA NICOLA		Si
Consigliere Comunale	RADESCA DONATO	Si	
Vice Presidente	SBARRA VALENTINA	Si	
Consigliere Comunale	ZAMBRINO ANTONELLA	Si	

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. **Roberto FORASTIERO**

Partecipa **Donato Cristiano BOCCIA - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	26/05/2022	Liberato RAMARRO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	26/05/2022	Liberato RAMARRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)[...]*»;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116/2020, di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE, che ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 “Definizioni”, 198 “Competenze dei comuni” e 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del decreto legislativo 152/06;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”, che definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF, ricomprendendo gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) convertito nella legge n. 25 del 2022, il quale ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO che lo stesso dl “Milleproroghe” all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 – già precedentemente differito al 31.03.2022 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 - autorizzando automaticamente l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma, 3 del D. Lgs. n. 267/2000 fino alla suddetta data;

VISTO che al fine di sciogliere i dubbi interpretativi sollevati dal cd. “Milleproroghe” il DECRETO LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato in (GU n.114 del 17-05-2022) ha modificato l'art. 3 c. 5-quinquies del DL n. 228/2021 stabilendo che nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione comunale

sia differito in data successiva al 30 aprile anche le delibere e i regolamenti TARI possono essere approvati entro tale data;

VISTA altresì la deliberazione ARERA 18 GENNAIO 2022 15/2022/R/RIF recante “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” e il relativo ALLEGATO A che contiene il TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)”;

EVIDENZIATO che, in tale deliberazione, con l’obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso modelli di gestione omogenei a livello nazionale, sono stati previsti nuovi *standard* minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igiene Urbana, rilevanti anche ai fini TARI;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione dell’eterogeneità e delle specificità del settore, il provvedimento di ARERA ha confermato l’adozione di un modello di regolazione secondo i principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica nei confronti degli utenti, rinviando ad una fase successiva l’adozione di standard specifici e indennizzi automatici a favore dell’utente in caso di mancato rispetto dei medesimi standard, in analogia agli altri settori regolati;

CONSIDERATO che il set di obblighi di qualità introdotto dalla delibera 15/2022/R/RIF è sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale, con riferimento a:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l’utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

- per la qualità tecnica, con riferimento a:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

DATO ATTO che nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti il Comune di Sarconi svolge prevalentemente le funzioni legate alla elaborazione delle tariffe e alla riscossione essendo appaltato a terzi il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori e di raccolta differenziata;

DATO ATTO che tali attività svolte a livello comunale con riferimento al set di obblighi ARERA sopra evidenziati si sostanziano nelle seguenti attività:

- gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati;

CONSIDERATO che tutti i profili sopra indicati trovano la propria disciplina nell’ambito del Regolamento della TARI approvato dal Comune;

CONSIDERATO che il TQRIF si applica dal 01.01.2023;

DATO ATTO che l'adeguamento/integrazione della normativa regolamentare TARI a decorrere dall'anno 2023 non comporterà maggiori costi per il Comune alla luce dei contenuti del Regolamento TARI, dell'organizzazione interna delle procedure legate al tributo e della mancanza di istanze da parte delle utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani a seguito della entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 116/20;

DATO ATTO che con Determinazione N. 128 DEL 09.05.2022 dell'EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata), Ente Territorialmente Competente (ETC), acquisita al protocollo comunale con n. 2685 del 09.05.2022 è stato validato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbana per il periodo 2022-2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

DATO ATTO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento IUC per la componente TARI;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la presa d'atto del PEF, Piano Economico Finanziario, del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, come validato dall'EGRIB in qualità di ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF;
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla

specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 c.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge n. 25 del 28 marzo 2022 ai sensi del quale:

"Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

CONSIDERATO che dal tenore della suddetta norma si evince la facoltà dei comuni di utilizzare nell'anno 2022 le somme non spese di cui all'art. 1, c. 822 della L. n. 178/2020, fra cui le risorse attribuite per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui all'art. 53 del decreto legge n. 73 del 2021 e assegnate con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24/06/2021;

RITENUTO pertanto necessario deliberare gli indirizzi per l'utilizzo delle suddette somme non utilizzate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2021 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il DPR. 27.04.1999, n.158: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2022:

- prima rata: 30 settembre 2022

- seconda rata: 31 gennaio 2023

con possibilità di saldare l'intero importo con la prima rata al 30 settembre 2022;

RITENUTO opportuno, alla luce dei PEF 2021 e 2022, come validati da EGRIB, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. ;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in argomento;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di rendere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di applicare per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni e/o riduzioni delle tariffe Tari:
 - locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risiede o dimora fuori dal territorio Comunale per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato.....30%;
 - riduzioni abitazioni rurali fuori dal centro abitato.....30%;
 - attività artigianali e commerciali fuori dal centro abitato.....30%;
 - Bed & Breakfast25%;

- Bar, Ristoranti, Pasticcerie e Pizzerie d'asporto e similari.....40%;
- Autofficine, Elettrauti, Carrozzeria e Fabbri.....30%;
- Attività Industriali.....30%;
- Uffici Agenzie e Studi Professionali.....30%;

4. di prevedere per l'anno 2022 che le risorse attribuite per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui all'art. 53 del decreto legge n. 73 del 2021, assegnate con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24/06/2021, e non spese siano utilizzate secondo i seguenti indirizzi:

- per la riduzione fino al 100% della parte variabile della TARI dovuta per l'anno 2022 dalle utenze domestiche intestate a contribuenti con ISEE inferiore o pari a € 20.000,00 e in regola con il pagamento del tributo;
- la riduzione dovrà essere applicata su domanda degli interessati, ad eccezione dei contribuenti già censiti dall'Ufficio politiche sociali del Comune ai fini dell'erogazione dei buoni alimentari legati all'emergenza COVID-19;

5. di dare atto che l'onere finanziario per le suddette riduzioni e/o agevolazioni è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e che la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all'anno 2022:

- prima rata: 30 settembre 2022;
- seconda rata: 31 gennaio 2023;

con possibilità di saldare l'intero importo con la prima rata al 30 settembre 2022;

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8. con separata e unanime votazione di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18.08.2020.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Roberto FORASTIERO

Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, lì **07/06/2022**

Il Responsabile della Pubblicazione
TEMPONE GERARDO

— Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SI CERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **07/06/2022**

Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA

